




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 291 del 24.07.2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 3476/2013 del 15/07/13 resa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Palumbo Gaetano c/Regione Campania Pratica Avv.ra n. 2532/11. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 19.375,72. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

REG. GEN. n. 1113/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente
Pietro Foglia

Handwritten notes in the top section of the page, including a heading and several lines of text.

Handwritten notes in the bottom section of the page, including a heading and several lines of text.



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 1143/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
291	24/07/2014	53	8	13

Oggetto:

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 3476/2013 del 15/07/2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Palumbo Gaetano c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 2532/11. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 19.375,72. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : C5CD62F28AC67C75528DDAA99309069B86216F17

Allegato nr. 1 : 24EECC98D3A25F55DB2F730171AC6783025084EA

Allegato nr. 2 : 388CF1E8432A12F7408FCE28965B0EA8667ACFB8

Allegato nr. 3 : 7D68FA41D6756C2EDE514B1A6DAB4EFB20903A66

Allegato nr. 4 : 58F2919D6A56593EA5F5B40952D43E811C5D3341

Allegato nr. 5 : 35F432CDE5F37173B2795C96A319BE0375D80D27

Frontespizio Allegato : 876223B060E618DD39E42C99C0A6099CB9E155C2


Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0016039/A

Del 30/07/2014 09:40:41


Da CR A SERDA

Data, 25/07/2014 - 12:13



Pagina 1 di 1

19.375,72



Assessore

Assessore Cosenza Edoardo
Assessore Giancane Gaetano



Dipartim. Direzione G.

53 8
55 13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **24/07/2014**

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. **113**...../II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 3476/2013 del 15/07/2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Palumbo Gaetano c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 2532/II. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 19.375,72. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	ASSENTE
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	ASSENTE
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0016039/A

Del: 30/07/2014 09:40:41
Da: CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 18/04/2011 e rinotificato in data 21/06/2011, iscritto al Registro Generale n. 76/11 il sig. Palumbo Gaetano (C.F. PLMGTN40R20H431A), in qualità di conduttore di un appezzamento di terreno, sito in Castel San Giorgio (SA) ubicato nelle vicinanze del Torrente Solofrana e riportato al catasto al fg. 9 p.lle 909, 354, 356, 910, 911, 912, 913, 1186, 1187, 1188, 1189, 896, coltivato ad ortaggi ed alberi da frutto, difeso dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, ha convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni causati ai terreni da lui coltivati allagatisi a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana, avvenuta tra il 31/07/2010 e l' 1/08/2010;
- b. che con sentenza n. 3476/2013 del 15/07/2013, depositata in data 07/10/2013, e notificata in forma esecutiva il 29/01/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni lamentati dal ricorrente, nonché alla refusione delle spese di lite con attribuzione a favore del procuratore antistatario, ed alle spese di CTU, nella seguente misura: € 13.163,50 a favore del ricorrente oltre rivalutazione monetaria dal 31.07.2010 fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo; a favore degli avvocati antistatari € 586,00 per spese, € 1.128,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto;
- c. che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania nella persona del Presidente Legale Rappresentante p.t. in data 29 gennaio 2014;
- d. che il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso al Settore Genio Civile di Salerno il testo integrale della citata sentenza con nota prot. n. 760914 del 07/11/2013 per gli adempimenti di competenza e successivamente con nota prot. 131389 del 24/02/2014 ha trasmesso la notifica della formula esecutiva;
- e. che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 116688 del 18/02/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di CTU e di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;
- f. che con nota pervenuta all'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 25/02/2014 acquisita in atti con protocollo n. 134967, che si allega alla presente, i procuratori antistatari hanno quantificato le spese di lite, inviando una fattura pro-forma, e documentato le spese di CTU che ammontano ad € 2.203,70 a favore del ricorrente;
- g. che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ha chiesto all'Avvocatura Regionale la valutazione della congruità delle spese legali successive alla sentenza con nota prot. n.185640 del 14/03/2014;
- h. che con nota prot. 305313 del 05/05/2014, che si allega alla presente, l'Avvocatura Regionale ha riconosciuto tutte le spese vive sostenute successivamente all'emanazione della sentenza finalizzate a notificare il titolo esecutivo, come richiesto dai procuratori antistatari;

RILEVATO

- a. che l'importo del danno ammonta a complessivi € 15.081,59 di cui € 13.163,50 per sorta capitale, € 908,28 per rivalutazione monetaria dal 31.07.2010 al 07.10.2013, € 1.009,81 per interessi legali fino al 30/04/2014;
- b. che le spese di lite, come da documentazione acquisita, ammontano complessivamente ad euro € 2.090,43 di cui: € 1.128,00 per competenze liquidate in sentenza, € 586,00 per esborsi liquidati in sentenza, € 45,12 per C.P.A. (4%), ed € 258,09 per IVA (22%), ed € 73,22 per spese successive, con attribuzione ai procuratori antistatari avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di € 1.864,83 ed € 225,60 per ritenuta d'acconto;
- c. che le spese di CTU, come liquidate in sentenza e da fatture acquisite, ammontano ad € 2.203,70;
- d. che tale debito, complessivamente pari ad € 19.375,72 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la

Corte d'Appello di Napoli) della sentenza 3476/13 del 15/07/2013 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006.

CONSIDERATO

- a. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 19.375,72 in esecuzione della sentenza n. 3476/2013 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- b. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- d. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- e. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016 con L.R. n. 3 del 16/01/2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 Gennaio 2014;
- f. che il Consiglio Regionale ha approvato le Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge di Stabilità Regionale 2014) con L.R. n.4 del 16/1/2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 Gennaio 2014;
- ~~g. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 01/04/2014 pubblicata sul BURC n. 22 del 04/04/2014, ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;~~
- h. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (Dip 55 – DG 13);
- i. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08";
- j. che in funzione del nuovo assetto della struttura amministrativa regionale, la D.G.R.C. n. 493/2013 ha attribuito alle nuove strutture organizzative la gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 corrispondenti alle funzioni trasitate nei nuovi uffici e, pertanto, la gestione dei capitoli 124 e 160 è, rispettivamente, affidata alla Direzione generale per le risorse finanziarie e alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile;
- k. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- l. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

RITENUTO

- a. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 19.375,72 al lordo della ritenuta d'acconto di € 225,6, come di seguito ripartito:

— Sig. Palumbo Gaetano	€ 17.285,29;
— Avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria	€ 2.090,43
(al lordo della rit. d'acc. di € 225,60);cirillo8	

- b. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08” di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 19.375,72, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

- c. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all’art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- d. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell’importo di € 19.375,72 appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio”;
- e. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 19.375,72 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- f. che allo scopo di evitare all’Ente ulteriore aggravio di spesa per l’effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE

- a. che alla presente deliberazione sono allegata n. 2 schede di rilevazione di partita debitoria, una per il ricorrente e una per gli avvocati, che ne costituiscono parte integrante;

VISTO:

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014;
- c. la Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014;
- d. la Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013;
- e. la Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- f. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
- g. la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014;
- h. la sentenza n. 3476/2013 del 15/07/2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli;
- i. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
- j. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- k. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- l. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
- m. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate

- 1 di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 3476/2013 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli la somma complessiva di € 19.375,72

(diciannovemilatrecentosettantacinque/72), al lordo della ritenuta d'acconto di € 225,60, come di seguito ripartita:

- Sig. Palumbo Gaetano € 17.285,29;
- Avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria € 2.090,43
(al lordo della rit. d'acc. di € 225,60);

- 2 di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3 di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:
 - 3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 19.375,72;
 - 3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 19.375,72;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

- 4 di demandare al Dirigente della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 19.375,72 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- 5 di prendere atto che l'importo di € 19.375,72 (Diciannovemilatrecentosettantacinque/72) rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- 6 di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 6.1 Dipartimento delle Politiche Territoriali, Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
 - 6.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania:
 - 6.2.1 Lavori Pubblici e protezione civile (53-08);
 - 6.2.2 Risorse finanziarie (55-13);
 - 6.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
 - 6.4 al BURC per la pubblicazione;
 - 6.5 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale ;
 - 6.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	291	del	24/07/2014	DIPART.	53 55	DIR.GEN./DIR. STAFF DIP.	8 13	UOD/STAFF DIR.GEN.	13
------------------	-----	-----	------------	---------	----------	--------------------------	---------	--------------------	----

OGGETTO :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 3476/2013 del 15/07/2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Palumbo Gaetano c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 2532/11. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 19.375,72. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	24/07/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		25/07/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 05/05/2014

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 2532/11

Il sottoscritto geom. Vittorio Bartoli in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 3476/13 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n. 760914 del 07/11/2013 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: sig. Palumbo Gaetano (C.F. PLMGTN40R20H431A)

Oggetto della spesa: Sentenza n. 3476/2013 del 15/07/2013, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni causati ai terreni coltivati dal ricorrente, allagatisi a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana, avvenuta tra il 31/07/2010 e l' 1/08/2010, nella seguente misura: € 13.163,50 a favore del ricorrente oltre rivalutazione monetaria dal 31.07.2010 fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo; a favore degli avvocati antistatari € 586,00 per spese, € 1.128,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 3476/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 18/04/2011 e rinotificato in data 21/06/2011, iscritto al Registro Generale n. 76/11 il sig. Palumbo Gaetano (C.F. PLMGTN40R20H431A), in qualità di conduttore di un appezzamento di terreno, sito in Castel San Giorgio (SA) ubicato nelle vicinanze del Torrente Solofrana e riportato al catasto al fg. 9 p.lle 909, 354, 356, 910, 911, 912, 913, 1186, 1187, 1188, 1189, 896, coltivato ad ortaggi ed alberi da frutto, difeso dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, ha convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni causati ai terreni da lui coltivati allagatisi a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana, avvenuta tra il 31/07/2010 e l' 1/08/2010. Con sentenza n. 3476/2013 del 15/07/2013, depositata in data 07/10/2013, e notificata in forma esecutiva il 29/01/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la

Regione Campania al risarcimento dei danni lamentati dal ricorrente, nonché alla refusione delle spese di lite con attribuzione a favore del procuratore antistatario, ed alle spese di CTU, nella seguente misura: € 13.163,50 a favore del ricorrente oltre rivalutazione monetaria dal 31.07.2010 fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo; a favore degli avvocati antistatari € 586,00 per spese, € 1.128,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. Il Settore Contenzioso Civile e Penale ne ha trasmesso al Settore Genio Civile di Salerno il testo integrale con nota prot. n. 760914 del 07/11/2013 per gli adempimenti di competenza e successivamente con nota prot. 131389 del 24/02/2014 ha trasmesso la notifica della formula esecutiva. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 116688 del 18/02/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di CTU e di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza. Con nota pervenuta all' U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 25/02/2014 acquisita in atti con protocollo n. 134967, che si allega alla presente, i procuratori antistatari hanno quantificato le spese di lite, inviando una fattura pro-forma, e documentato le spese di CTU che ammontano ad € 2.203,70 a favore del ricorrente.

Dall'esame della sentenza n. 3476/13 del 15/07/2013 si evince che il debito ammonta a complessivi € 17.285,29 (diciassettemiladuecentottantacinque/29), da riconoscere a favore di Palumbo Gaetano (C.F. PLMGTN40R20H431A) e risulta essere così costituito:

A DANNO		
A1	sorta capitale	€ 13.163,50
A2	Rivalutazione monetaria dal 31/07/2010 al 7/10/2013	€ 908,28
A3	Interessi legali fino al 30/04/2014	€ 1.009,81
A4	Spese CTU liquidate in sentenza	€ 2.203,70
TOTALE DANNO		€ 17.285,29

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 3476/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3476/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002.
- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 17.285,29 (diciassettemiladuecentottantacinque/29).


Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 3476/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota a firma degli avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, prot. n. 134967 del 25/02/2014

Salerno, 05/05/2014

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Vittorio Bartoli







Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 05/05/2014

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 2532/2011

Il sottoscritto geom. Vittorio Bartoli in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 3476/13 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n. 760914 del 07/11/2013 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Avvocati Antonio D'Auria (C.F. DRANTN34E30I483R), Fabio D'Auria (C.F. DRAFBA69M02C129Y) e Valeria D'Auria (C.F. DRAVLR72R52C129Z)

Oggetto della spesa: Sentenza n. 3476/2013 del 15/07/2013, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni causati ai terreni coltivati dal ricorrente, allagatisi a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana, avvenuta tra il 31/07/2010 e l' 1/08/2010, nella seguente misura: € 13.163,50 a favore del ricorrente oltre rivalutazione monetaria dal 31.07.2010 fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo; a favore degli avvocati antistatari € 586,00 per spese, € 1.128,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 3476/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 18/04/2011 e rinotificato in data 21/06/2011, iscritto al Registro Generale n. 76/11 il sig. Palumbo Gaetano (C.F. PLMGTN40R20H431A), in qualità di conduttore di un appezzamento di terreno, sito in Castel San Giorgio (SA) ubicato nelle vicinanze del Torrente Solofrana e riportato al catasto al fg. 9 p.lle 909, 354, 356, 910, 911, 912, 913, 1186, 1187, 1188, 1189, 896, coltivato ad ortaggi ed alberi da frutto, difeso dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, ha convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni causati ai terreni da lui coltivati allagatisi a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana, avvenuta tra il 31/07/2010 e l' 1/08/2010. Con sentenza n. 3476/2013 del 15/07/2013, depositata in data 07/10/2013, e notificata in forma

esecutiva il 29/01/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni lamentati dal ricorrente, nonché alla refusione delle spese di lite con attribuzione a favore del procuratore antistatario, ed alle spese di CTU, nella seguente misura: € 13.163,50 a favore del ricorrente oltre rivalutazione monetaria dal 31.07.2010 fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo; a favore degli avvocati antistatari € 586,00 per spese, € 1.128,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. Il Settore Contenzioso Civile e Penale ne ha trasmesso al Settore Genio Civile di Salerno il testo integrale con nota prot. n. 760914 del 07/11/2013 per gli adempimenti di competenza e successivamente con nota prot. 131389 del 24/02/2014 ha trasmesso la notifica della formula esecutiva. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 116688 del 18/02/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di CTU e di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza. Con nota pervenuta all' U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 25/02/2014 acquisita in atti con protocollo n. 134967, che si allega alla presente, i procuratori antistatari hanno quantificato le spese di lite, inviando una fattura pro-forma, e documentato le spese di CTU che ammontano ad € 2.203,70 a favore del ricorrente. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno ha chiesto all'Avvocatura Regionale la valutazione della congruità delle spese legali successive alla sentenza con nota prot. n.185640 del 14/03/2014 e con nota prot. 305313 del 05/05/2014, che si allega alla presente. L'Avvocatura Regionale ha riconosciuto tutte le spese vive sostenute successivamente all'emanazione della sentenza finalizzate a notificare il titolo esecutivo, così come richiesto dai procuratori antistatari.

Dall'esame della sentenza n. 3476/13 del 15/07/2013 si evince che il debito ammonta a complessivi € 2.090,43 (duemilanovanta/43), da riconoscere a favore degli avvocati Antonio D'Auria (C.F. DRANTN34E30I483R), Fabio D'Auria (C.F. DRAFBA69M02C129Y) e Valeria D'Auria (C.F. DRAVLR72R52C129Z) e risulta essere così costituito:

B SPESE LEGALI		
B1	Competenze	€ 1.128,00
B2	4% Cassa Nazionale Avvocati	€ 45,12
B3	Totale imponibile	€ 1.173,12
B4	+IVA 22,00% su imponibile	€ 258,09
B5	Esborsi liquidati in sentenza	€ 586,00
B6	Spese successive a sentenza	€ 73,22
B7	TOTALE SPESE LEGALI	€ 2.090,43
B8	20% Ritenuta d'acconto	€ 225,60
B9	Netto a pagarsi	€ 1.864,83
B10	Totale da liquidare al lordo della rit. d'acc.	€ 2.090,43

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 3476/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3476/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al

- pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002.
- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
 - c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
 - d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 2.090,43 (duemilanovanta/43).


Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 3476/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota a firma degli avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, prot. n. 134967 del 25/02/2014;
3. nota dell'Avvocatura Regionale prot. n. 305313 del 05/05/2014

Salerno, 05/05/2014

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Vittorio Bartoli

V. Bartoli



S. 3476/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

RC 76/11
76/13
726/13
Pico
TRAP

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 76/2011 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 15.7.2013 e venente

T R A

PALUMBO GAETANO (CF: PLM GTN 40R20 H431A), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio D'Auria (CF: DRANTN34E30I483R), Fabio D'Auria (CF: DRAFBA69M02C129Y) e Valeria D'Auria (CF: DRAVLR72R52C129Z), con studio in Scafati (SA) alla Via Luigi Sturzo 18, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio dell'avv. Alessandro Basile in Piazza Garibaldi 80, in virtù di procura a margine del ricorso

- RICORRENTE -

E

REGIONE CAMPANIA (C.F.: 80011990639), in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 29.11.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, precisamente:

per il ricorrente: "V'oglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della Regione Campania nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannarla a pagare al ricorrente i danni subiti nella misura accertata e quantificata dal C.T.U. Dott. Agronomo Diodato De Martino con la sua relazione di perizia a pag. 31 e

h
wf

M. PALUMBO

32 e, precisamente in € 15.091,00, con rivalutazione ISTAT ed interessi dall'agosto 2010 (data dell'evento) fino all'effettivo soddisfo, oltre danni morali nella misura che l'On.le Collegio riterrà in Sua Giustizia per la lesione di interessi costituzionalmente protetti al lavoro. Con vittoria di spese e competenze, comprese CPA, IVA e maggiorazione del 12,50%, il tutto con attribuzione ad essi avv.li D'Auria Antonio, Fabio e Valeria, antistatari, oltre spese di C.T.U. in favore del ricorrente>>.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato alla Regione il 18 aprile 2011 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 21 giugno 2011, il ricorrente indicato in epigrafe, ha esposto: di essere conduttore di un appezzamento di terreno, sito in Castel San Giorgio (SA) ubicato nelle vicinanze del Torrente Solofrana e riportato in catasto al fg. 9 del comune di Castel S. Giorgio, p.lle 909, 354, 356, 910, 911, 912, 913, 1186, 1187, 1188, 1189, 896, coltivato ad ortaggi ed alberi da frutto, che il suddetto Torrente Solofrana, a causa dello stato di totale abbandono in cui si trovava (e tuttora si trova), tra il 31/07/2010 ed il 1°/08/2010 esondò violentemente e ruppe un argine in prossimità del fondo de quo, di guisa che lo stesso fu sommerso per una superficie di circa mq 13.621 di notevoli quantità di acqua inquinata ed uno strato di fango, melma, pietrisco e rifiuti di ogni genere da esso fuoriusciti avente uno spessore di circa 10 cm; che a causa dell'allagamento gli ortaggi coltivati dal Palumbo andarono completamente distrutti mentre le piantagioni rimasero gravemente danneggiate con la perdita dei frutti pendenti; inoltre si rese necessario un laborioso lavoro di pulizia del fondo che durò diversi giorni; che il torrente Solofrana, i cui argini sono obsoleti e fatiscenti, ed il cui alveo risulta sempre pieno di erbe infestanti, rifiuti e detriti di ogni genere, melma e fanghi velenosi, mai o quasi mai è stato fatto oggetto di interventi di manutenzione; in particolare non è stato effettuato alcun intervento finalizzato ad eliminare le innumerevoli situazioni di pericolo che il torrente in oggetto presenta, tra cui quella causata dal materiale che abbondante nel corso degli anni si è accumulato all'interno dell'alveo anche in prossimità degli immobili in oggetto, causando l'innalzamento del livello del letto e facilitando le esondazioni che si sono ripetute nel tempo; che l'elencazione e la quantificazione dei danni è stata effettuata con relazione redatta dal dott. agr. Rocco Palumbo; che la responsabilità di tale evento, sia oggettiva che aquiliana, è da attribuirsi alla Regione Campania che, per legge e comunque di fatto, è tenuta ad esercitare la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del torrente Solofrana e dei suoi fatiscenti argini. Tanto premesso ha adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione

h

Campania, imputandole la omessa manutenzione dell'opera idraulica, per sentirla condannare al risarcimento dei danni.

Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammessa la prova per testi e disposta una c.t.u., è stata espletata l'attività istruttoria, delegata ex art. 203 c.p.c. al Tribunale di Nocera Inferiore.

Acquisiti gli atti concernenti le attività delegate, all'udienza del 29.11.2012 le parti hanno precisato le conclusioni e all'udienza di discussione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente (peraltro non contestata), che si è palesato conduttore dei fondi di cui è causa, il che risulta confermato dai testi (il teste, Spaduzzi Claudio, ha riferito <<posso affermare che l'apprezzamento di terreno di cui è titolare il sig. Palumbo, è interamente coltivato ad ortaggi e frutteti>>).

In particolare, con riguardo allo stato dei luoghi, dagli accertamenti svolti dal c.t.u., dott. agr. Diodato De Martino, risulta che <<gli immobili oggetto di causa sono rappresentati da terreni agricoli siti nel Comune di Castel S. Giorgio alla località Palmeto, Via Oliva, riportati nel N.C.T. del Comune di Castel S. Giorgio al Fg. 9, particelle: n. 912 di are 49,32; n. 354 di are 17,25; n. 913 di are 24,50; n. 911 di are 18,69; n. 356 di are 8,15; n. 910 di are 16,56; n. 1188 di are 2,22; n. 1189 di are 2,22; n. 896 di are 1,75; n. 909 di are 4,30; n. 1537 di are 6,95; n. 1538 di are 12,07; n. 1187 di are 33,00; n. 1539 di are 13,98, superficie totale mq. 21.096 (ALLEGATO "V"), di cui circa mq. 13.500 interessati dall'esondazione in quanto i restanti mq. 7.496 sono rappresentati dalla superficie occupata dalla strada pubblica (Via S. Pertini) non riportata in mappa e da terreno ubicato a nord della detta Via S. Pertini ove l'acqua di esondazione non vi è giunta. Il fondo interessato dall'esondazione, all'atto dei sopralluoghi effettuati in data 04/04/2012 - 19/04/2012 e 26/04/2012 si presenta costituito da unico corpo, con giacitura pianeggiante, attraversato da una curraia con fondo sterrato che dalla Via S. Pertini giunge alla Via Oliva quindi consente di avere per il fondo in oggetto un duplice accesso da strade pubbliche. Il fondo in oggetto per una superficie di circa mq. 10.000 si presenta occupato da piantagioni arboree (peschi e kaki) e precisamente pesco per mq. 6.500,00 circa; kaki o loti per mq. 3.500,00 circa, in buono stato di manutenzione e conservazione. Si presenta occupato inoltre da colture ortive (cipolla rossa di Montoro) per

hs

una superficie di circa mq. 3.000, come individuate e rappresentate nella planimetria allegata (ALLEGATO "Z") (foto n. 1-2-3-4-6-8), in buono stato di vegetazione e conservazione. Sulla superficie adibita alla coltivazione di colture ortive risultano impiantate nuove piante di pesco (foto n 5 - 7). Tra gli alberi di fruttiferi, si è notata la presenza di qualche albero di nuovo impianto (foto n. 4)>> (cfr. la relazione, a pagg. 13-15).

Per quanto attiene poi alla **legittimazione passiva** (*rectius* alla titolarità dal lato passivo del rapporto), alla stregua della documentazione in atti (cfr. la relazione di intervento dei VV.FF. e l'ordinanza sindacale del 31 luglio 2010), anche fotografica, e delle risultanze della c.t.u. è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalla resistente, tra il 30 ed il 31.7.2010, i fondi in questione, così come l'area circostante, sono stati interessati, da un fenomeno di straripamento (a monte) e da allagamento in seguito al collasso del muro spondale in destra idraulica del torrente Solofrana, nel tratto ricadente nel territorio comunale di Castel San Giorgio, località Palmeto, in seguito ad un <<nubifragio abbattutosi sui territori di Fisciano, Mercato S. Severino e sull'Avellinese che hanno provocato l'ingrossamento del citato corso d'acqua nel tratto in cui lo stesso corre pensile. L'improvvisa spinta delle acque, dovuta all'ondata di piena, ha determinato la rottura ed il crollo totale del tratto di circa ml. 40,00 della muratura arginale destra, costituita da pietre di tufo di antica costruzione e sovrastante cordolo in conglomerato cementizio>> (così il verbale di constatazione di somma urgenza, redatto dai funzionari del Genio Civile di Salerno, versato in atti).

In particolare, dall'ordinanza n. 131 del 31.07.2010, emanata dal Sindaco del Comune di Castel San Giorgio, per motivi igienico-sanitari, emerge che in data 31.07.2010 si è verificata una invasione dei fondi agricoli delle acque provenienti dalla esondazione e dalla rottura dell'argine in DX idraulica del torrente Solofrana. Anche dalle deposizioni dei testi risulta confermato: che durante la notte fra il 31 luglio ed il 1° agosto 2010 il torrente Solofrana è esondato, rompendo un argine vicino alla proprietà Palumbo; che l'intera estensione del terreno del ricorrente è stata sommersa da almeno 80 cm. di acqua, fango e rifiuti; che, una volta ritiratosi l'acqua, è rimasto uno strato di melma di circa 10 cm. che è stato rimosso con un lavoro durato diversi giorni; che l'intera coltivazione di ortaggi, nonché i frutti pendenti del Palumbo sono andati completamente distrutti; che nessuno mai è intervenuto al fine di mantenere gli argini nel tratto del torrente Solofrana nella zona in oggetto; che l'alveo del torrente è sempre pieno di rifiuti di ogni genere accumulati nel corso degli anni (cfr. le dichiarazioni di Spaduzzi Claudio). Il teste Rocco Palumbo, di professione dottore agronomo,

ha dichiarato <<Ascoltata la lettura dei capi di prova che mi viene fatta, mi riporto a quanto da me dedotto e concluso nella relazione tecnica di parte depositata in atti e contenente tutte le risposte; (...) confermo, pertanto, tutte le circostanze contenute nei predetti capi di prova>>.

La specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana è stata peraltro già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 169/2005 e, più di recente, la n. 106/2012, relativa al medesimo evento), nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, <<la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua>>, concludendosi che <<all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio>>.

Anche con riguardo all'evento di cui è causa, il c.t.u. ha evidenziato <<che le cause dei danni lamentati dai ricorrenti sono da attribuire alla esondazione e alla rottura dell'argine destro del torrente "Solofrana", avvenuta tra il 30 e 31 luglio 2010>> e, soprattutto, che <<al momento del fatto dannoso, le condizioni di manutenzione del corso d'acqua erano molto precarie>> (cfr. pag. 16 della relazione).

Pertanto, può ritenersi che l'evento sia imputabile alla vetustà ed al cattivo stato di conservazione dell'argine destro nonché alla mancanza di manutenzione del letto del torrente. In particolare, il collasso del muro spondale per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano e sono costituiti dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale. Come accertato da questo giudice anche in altri giudizi, è da sottolineare anche che il territorio, negli ultimi decenni, ha subito una trasformazione profonda sia rispetto all'incremento abitativo che ai sistemi di coltivazione in atto. Tali variazioni hanno comportato un incremento notevole dei volumi di piena. Di fronte a questa evoluzione del territorio, le sezioni degli alvei sono rimaste sostanzialmente quelle iniziali incapaci di contenere le portate idriche conseguenti a piogge di entità superiore alla media con sempre più frequenti inondazioni delle aree adiacenti.

All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in

MF 5

generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il put rilevante - ma non eccezionale - andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

E', pertanto, da ritenersi la responsabilità della Regione Campania.

Affermato, *in primis*, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ed effettiva ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

Ne consegue che la tutela e la manutenzione del corso d'acqua di cui è causa rientrava certamente, all'epoca dei fatti, tra le competenze della Regione Campania, che invano, pertanto, ritiene di essere esonerata da responsabilità.

Infine, neanche può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento. Invero, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo genericamente allegata, non è stata provata dalla resistente, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. Anzi, dagli accertamenti svolti dal c.t.u. <<si evince che l'evento piovoso, per l'intensità delle precipitazioni non è ascrivibile ad evento eccezionale. Infatti dall'analisi dei dati pluviometrici forniti dal CEMPID si rileva che il valore delle precipitazioni verificatisi il 30-31/luglio 2010 (data di causa), raffrontato alle serie storiche è superato più volte>> (cfr. la relazione, a pagg. 17 e ss.).


D'altronde, avuto riguardo all'evento, neanche risulta che la competente autorità amministrativa abbia riconosciuto l'eccezionalità dell'evento e provveduto alla conseguente dichiarazione di calamità (cfr. la nota della Regione Campania allegata come doc. U alla relazione del c.t.u.).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, dalla documentazione fotografica allegata alla c.t.u. emerge che lo straripamento è risultato dannoso per le colture in atto a causa sia della notevole quantità di acqua e melma riversatasi nei terreni circostanti che hanno generato una condizioni di asfissia, sia per la composizione chimica delle acque stesse.

Avuto riguardo a quest'ultimo punto, peraltro, è bene evidenziare, da un lato, che effettivamente con delibera del Consiglio Comunale di Castel San Giorgio del 31.7.2010 è stato intimato ai proprietari dei fondi interessati dall'inondazione di non utilizzare, né commercializzare i prodotti agricoli poiché inesorabilmente inquinati a causa delle acque esondate dal torrente Solofrana, ma che, come già accertato da questo giudice in altre vertenze, anche tra le stesse parti, già in precedenza, per effetto di altri eventi, il Comune aveva inibito l'utilizzo per l'alimentazione umana delle colture a basso fusto.

In ordine alla quantificazione dei danni, il c.t.u. ha tenuto conto: di quelli conseguenti alla mancata produzione dei prodotti della terra sia arborei che erbacei, al netto delle spese di raccolta; dei costi necessari per rendere di nuovo coltivabile il terreno devastato (lavori di pulizia del fondo intero da materiali galleggianti) e per le anticipazioni colturali per le colture ortive (lavorazione meccanica del terreno mediante fresatura; concimazione di fondo, con concimi minerali, acquisto piantine e messa a dimora, mq. 3.000,00).

In particolare, il c.t.u. ha computato i danni subiti dal ricorrente, quantificandoli pari ad € 13.163,50, di cui: € 1.000,00 per recupero e trasporto in discarica di materiali vari galleggianti (plastica, legno, ecc), in economia, a corpo; € 2.632,20 per mancato raccolto di pesche; € 1.750,00 per mancato raccolto di kaki; € 6.155,50 per amminutamento superficiale del terreno, mediante frangizollatura o fresatura; per la disinfestazione del terreno; per la sistemazione superficiale del terreno; per concimazione di fondo e correzione pH (mq. 13.000 x 0,4735); € 212,80 per estirpazione meccanica di piante da frutto (n. 40 x € 5,32); € 129,00 per acquisto e messa a dimora piante di pesco di un anno d'innesto (n. 20 x € 6,45); € 103,20 per acquisto e messa a dimora piante di kaki di un anno d'innesto (n. 20 x € 5,16); € 280,50 per perdita di colture ortive appena messe a dimora; € 900,00 per acquisto piantine e messa a dimora (€ 0,30/mq. x mq. 3.000).



Vanno, altresì, condivise le considerazioni, ben motivate, svolte con riguardo alle contestazioni del ricorrente, laddove il c.t.u. ha sostenuto <<Per la stima del costo per pulizia del fondo sulla scorta di quanto dichiarato dal CTP con la sua relazione", il sottoscritto CTU ritiene congruo l'importo considerato in quanto la melma e detriti vari non sono stati allontanati dal fondo ma rimescolati al terreno con lavorazioni di arieggiamento, come dichiarato dal ricorrente in sede di sopralluogo, regolarmente riportato nel verbale di sopralluogo n. 3. Per il calcolo del costo per la disinfestazione del terreno dai nematodi", il sottoscritto ritiene congruo € 0,38/mq. (valore mediato) in quanto tale valore mediato è stato estratto dal prezzario per le opere di miglioramento fondiario della Regione Campania (Bollettino Ufficiale della Regione Campania N. 19 del 12 maggio 2008) (ALLEGATO X), cod. 07 008 "disinfestazione dei terreni dai nematodi con idonei prodotti indicati dal SESIRCA dove sono indicate cifre per ettaro comprese tra € 2.832,76 ed € 4.721,06 ovvero compreso tra al €/mq 0,28 e 0,47. Per l'utilizzazione del criterio dei frutti pendenti (ai sensi dell'art. 1223 c.c. trattandosi di stima di danni)", il sottoscritto ritiene giusta la quantificazione dei danni alle colture ortive secondo il metodo delle anticipazioni culturali in quanto alla data dell'evento, 30/31/ luglio 2010, dette colture erano appena messe a dimora, come dichiarato dal C.T.P. nella relazione di parte, al quale così Gli aveva riferito il ricorrente. Per la riduzione della decurtazione del 40% per spese non sostenute perché contraria al dettato dell'art. 1223 c.c. il sottoscritto ritiene congrua la decurtazione effettuata (40% per le pesche e 50% per i lotti)>>. A quest'ultimo riguardo, peraltro, non può affatto condividersi la tesi attorea, secondo cui il danno da lucro cessante per perdita delle giornate lavorative debba in qualche modo computarsi stornando le spese per la raccolta (ossia quantificando il danno da perdita del prodotto moltiplicando la quantità di prodotto per il suo prezzo di vendita stimato), trascurando, però, che in questo modo si computa il mancato reddito lordo e non già, come invece va fatto, il mancato reddito netto. Il risarcimento che compete al ricorrente, infatti, deve riguardare, relativamente alla coltura danneggiata, la differenza tra il reddito lordo (quantità di prodotto x prezzo di vendita) e le spese da questi effettivamente sostenute fino al termine della coltivazione, spese di cui, con ogni evidenza, il ricorrente non si è più dovuto fare carico dal giorno dell'inondazione.

In definitiva, sebbene con riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi manchi qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento il ricorrente non ha ritenuto di produrre), va osservato che il c.t.u. ha operato una stima sostanzialmente condivisibile, sia pure generosa, tale da indurre a ricomprendere in essa anche gli asseriti danni morali, pure invocati.

Pertanto, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari ad € 13.163,50, come indicato dal c.t.u.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 13.163,50.


Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (31.7.2010) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Palumbo Gaetano nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Palumbo Gaetano della somma di € 13.163,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

 9


2) condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida che liquida complessivamente in € 586,00 per spese ed in € 1.128,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari; ponendo a carico definitivo della Regione le spese di c.t.u., come liquidate.

Così deciso a Napoli il 15.7.2013

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Da FABIO D'AURIA
 A dg08.uod13@pec.regione.campania.it
 Data lunedì 24 febbraio 2014 - 21:17

Documentazione relativa alla sentenza TRAP NA n. 3476/2013 in causa tra Palumbo Gaetano Vs. Regione Campania

Vi alleghiamo il file di Cui all'oggetto
 Distinti Saluti

STUDIO LEGALE D'AURIA
 Via Luigi Sturzo 18 □ 84018 SCAFATI (SA) Tel. 081.8631242 □ Fax 081.19725973

Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle
 firme digitali 9465 (20140224)

Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

www.nod32.it

Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle
 firme digitali 9465 (20140224)

Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

www.nod32.it

Allegato(i)

Palumbo Gaetano Pec Genio Civile 24_02_14.pdf (3273 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0134967 25/02/2014 12,02
 Mitt. : STUDIO LEGALE D'AURIA

Ass. : 538813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 10 del 2014



GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA	
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO	
DATA DI ARRIVO	25 FEB. 2014
PRESA DI CARICO	
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	Serv. 01 02 03 04
	Pos.ni P.O. P.F. P.S.
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO	Bartolotta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

avuto
 il 28/02/2014

499

STUDIO LEGALE D'AURIA

AVV. ANTONIO D'AURIA

Patrocinante in Cassazione

AVV. FABIO D'AURIA

Patrocinante in Cassazione

AVV. VALERIA D'AURIA

Via Luigi Sturzo 18 - 84018 SCAFATI (SA)

Tel. 081.8631242 - Fax 081.19725973

Settore Provinciale del Genio Civile

di Salerno

PEC: dq08.uod13@pec.regione.campania.it

Vs Rif. Prot. 2014 0116688 18/02/2014

Scafati il 21 febbraio 2014

Oggetto: Liquidazione Spese e Competenze relative alla sentenza TRAP NA n. 3476/2013 in causa tra Palumbo Gaetano Vs. Regione Campania

Con riferimento alla Vostra richiesta pervenuta tramite PEC in oggetto Vi significhiamo quanto segue:

- 1) Le spese di CTU sono state anticipate dal Sig. Palumbo Gaetano ed ascendono ad euro € 2.203,70 come da 2 fatture allegate;
- 2) Le spese di registrazione non sono (ad oggi) pubblicate dall'Agenzia delle Entrate quindi si richiede all'Ente di provvedere alla registrazione o all'accantonamento delle somme che verosimilmente sono calcolate in ragione del 3% dell'importo totale in sentenza (aggiornato).
- 3) Sono state effettuate ed anticipate da questo studio le spese successive relative alla richiesta e notifica del titolo esecutivo quantificate rispettivamente in euro: 28,32 ed 8,29 per ciascuna delle 2 copie esecutive, già notificate, di cui in questa sede si richiede il rimborso;
- 4) Si richiede il pagamento tramite assegni circolari;
- 5) Si allega fattura pro-forma per le competenze contemplate in sentenza e le spese successive di cui al punto precedente.

Con riserva di procedere ad esecuzione forzata nel caso di mancato pagamento entro il termine di 120 giorni dalla data della presente.

Distinti Saluti

Avv. Antonio D'Auria

Avv. Fabio D'Auria

Avv. Valeria D'Auria

ALLEGATI: Fattura Pro forma
2 fatture CTU

Avv. Fabio D'Auria

*Via Luigi Sturzo 18
84018 Scafati (SA)
Tel. 0818631242 Fax 08119725973*

Codice Fiscale: DRAFBA69M02C129Y
P.Iva: 03683960656

Proforma N° 14 - 2
Data 22/02/2014
*Nota informativa non valida ai fini
Iva e fiscali*

Spett.le
Regione Campania

Via Santa Lucia n.81
80100 NAPOLI - NA

Partita Iva 80011990639

Posizione: M 31_07_10 Valore :

Descrizione : Competenze e spese Sentenza TRAP NA n. 3476/13 in causa tra Palumbo Gaetano Vs regione Campania

	Imponibile
Competenze	€ 1.128,00
Contributi Previdenziali 4,00%	€ 45,12
	€ 1.173,12
Totale Imponibile	€ 1.173,12
IVA 22 %	€ 258,09
Anticipazioni e Spese Esenti <i>F.C.IVA art.15 dpr 633/72</i>	€ 586,00
TOTALE	€ 2.017,21
Ritenuta d'acconto 20 %	€ 225,60
TOTALE	€ 1.791,61

La presente non costituisce fattura.

La fattura verra' emessa al momento del pagamento.

DOTT.AGR.DE MARTINO DIODATO

VIA VILLANOVA N° 21/38
 84014 NOCERA INFERIORE (SA)
 P.IVA 02975550654
 C.F. DMR DDT 47S28 F912H

DESTINATARIO:

EGR. SIG. PALUMBO GAETANO
 VIA G. GALDIERI I N. 36
 ROCCAPIEMONTE (SA)
 C.F. PLM GTN 40R20 H431A

PARCELLA N° 12

DATA : 07/08/2012

NATURA DEI SERVIZI -OGGETTO DELLA PRESTAZIONE		IMPORTO
C.T.U. - CAUSA PALUMBO GAETANO CONTRO REGIONE CAMPANIA R.G. N. 76/2011 T.R.A.P. DI NAPOLI E N. 29/2012 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE		
SALDO		
IMPONIBILE	€	1.175,90
CAP 2%	€	23,51
IVA 21%	€	251,87
TOTALE	€	1.451,28
SPESE NON IMPONIBILI	€	352,40
TOTALE FATTURA		1.803,70

DOTT.AGR.DE MARTINO DIODATO

VIA VILLANOVA N° 21/38
84014 NOCERA INFERIORE (SA)
P.IVA 02975550654
C.F. DMR DDT 47S28 F912H

DESTINATARIO:

EGR. SIG. PALUMBO GAETANO
VIA G. GALDIERI I N. 36
ROCCAPIEMONTE (SA)
C.F. PLM GTN 40R20 H431A

PARCELLA N° 7

DATA : 04/04/2012

NATURA DEI SERVIZI -OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	IMPORTO
C.T.U. - CAUSA PALUMBO GAETANO CONTRO REGIONE CAMPANIA R.G. N. 76/2011	
ACCONTO	
IMPONIBILE €	324,10
CAP 2% €	6,48
IVA 21% €	69,42
TOTALE €	400,00
TOTALE FATTURA	400,00





Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0305313 05/05/2014 14,53

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 830013 UGD Genio civile di Salerno; P...

Classifica : 4.1.1.



2532/11 - 3440/09 - 7029/09 - 7030/09 - 7022/09 -

N. Pratica 6024/08

Oggetto: SENTENZE N. 3470/13 - 3481/13 - 3484/13 -

3476/13 - 3469/13 - 5/13

TRAP NAPOLI

3 - 08 - 130*

DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
GENIO CIVILE DI SALERNO
VIA PORTO N. 4
SALERNO

In riscontro alle note con le quali si chiede parere all'Avvocatura circa la congruità della richiesta avanzata dagli Studi legali di pagamento delle spese successive sostenute ai fini della notifica delle sentenze, si chiarisce ancora una volta, ed in via generale, che agli istanti vadano riconosciute tutte le spese vive sostenute successivamente all'emanazione della sentenza, finalizzate a notificare alla convenuta soccombente il titolo esecutivo; tali spese, inoltre, in taluni casi, come quelli sottoposti all'attenzione di questa Avvocatura, sono anche in parte evincibili dai timbri Unep apposti sull'atto notificato, nonché di intuitiva valutazione, trattandosi di somme minime, spesso relative alla richiesta di estrazione copie, tranne rare ipotesi di importi sproporzionati e rilevanti, da vagliare più approfonditamente con richiesta di certificazione probante.

Per quanto riguarda il pagamento dell'IVA, relativamente alla sentenza n. 3470/13, la liquidazione avviene conformemente a quanto statuito in sentenza.

Pertanto, onde evitare ritardi ingiustificati di pagamento, che finirebbero per aggravare notevolmente le spese a causa dell'avvio di procedure esecutive, si raccomanda di procedere al celere pagamento dei predetti titoli.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. Fabrizio Miceforo

Avv. Anna Carbone
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

